

COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 del 20.12.1996

OGGETTO: Regolamento comunale di polizia mortuaria.

L'anno millenovecentonovantasei il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19,00 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari presso il Centro Diurno per anziani del Comune si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	PRES.	ASS.
1) CAVALLARO SEBASTIANO	P	-
2) BONAVENTURA ANGELA RITA	P	-
3) GAROZZO SEBASTIANO	-	A
4) LEONARDI ALFREDO	P	-
5) MARINO ANTONINO	P	-
6) MAUGERI SEBASTIANO	P	-
7) PRIVITERA ALFIO	-	A
8) PUGLISI ROSA	P	-
9) RONSISVALLE LEONARDA SALVATRICE	P	-
10)RUSSO ROSARIO CAMILLO	P	-
11)SALEMI CARMELO	P	-
12)SAPIENZA ROBERTO	P	-
13)SAPUPPO GIUSEPPE	-	A
14)TROVATO MARIANO	P	-
15)ZAPPALA' ALFIO	P	-

Presenti n.13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Zappalà Alfio nella sua qualità;
- Partecipa il Segretario comunale Dr.Mario Dollo
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori all'unanimità i signori:
Salemi, Sapienza, Puglisi.

Entra in aula il consigliere Garozzo. Presenti 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del consigliere Maugeri,

Visto lo statuto comunale, approvato con delibera consiliare n.2/93 che all'art.50 prevede l'adozione dei relativi regolamenti;

Visto il regolamento di polizia mortuaria adeguato secondo la normativa nazionale di cui al D.P.R. 10.9.90, n.285;

Tenuto conto del parere favorevole della prima Commissione consiliare permanente;

Sentiti i vari interventi dei consiglieri e la proposta di aggiungere all'art.94 le norme di attuazione da fissare entro sei mesi dall'esecutività del presente regolamento;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 recepito con l.r. 48/91;

Visto il vigente O.A. degli EE.LL. nella regione siciliana;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge da n.14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Adottare integralmente il regolamento di polizia mortuaria che si compone di n.134 articoli e si allega alla presente deliberazione, aggiungendo all'art.94 le Norme di attuazione: "entro sei mesi dall'esecutività del presente regolamento saranno adottate le norme di attuazione sull'edilizia cimiteriale".

2) Dare attuazione a quanto disposto con la presente deliberazione ad avvenuta approvazione da parte dell'organo di controllo.

=====

COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania

Allegato alla delibera N. 51 del 20-12-96

OGGETTO: Regolamento Comunale di polizia
visiva.

A - COMPARTO

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile del
suddetto comparto ESPRIME parere tecnico

ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 recepita con L.R.
n. 48/91 sulla proposta di cui all'oggetto.

S.Venerina li _____

IL CAPO COMPARTO

=====

B = SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Il sottoscritto, nella sua qualità, ai sensi dell'art. 53
della legge 142/90 recepita con L.R. 48/91, sulla proposta di
cui all'oggetto, ESPRIME parere

IL RESPONSABILE DEL SERV. DI RAGIONERIA

Visto : ai sensi dell'art. 55 della legge 8.6.90 n. 142, si
attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERV. DI RAGIONERIA

S.Venerina, _____

=====

C - UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto, visti i suddetti pareri, ai sensi dell'art.
53 della legge 142/90, recepita con L.R. 48/91, sulla
proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere

FAVORILE

S.Venerina li 25-11-96

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

[Handwritten Signature]

Letto, approvato e sottoscritto.

C.C. n. 51 del 20.12.1996

IL PRESIDENTE
Alfio Zappala

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Alfredo Leonardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Angelo Tomarchio

Il presente atto è stato pubblicato all'albo comunale
dal 12.1.97 al 26.1.97 per n. 15 giorni col n. 13 del
reg. pubblicazioni.

22-1-97

IL MESSO COMUNALE

Ripubblicato dall'11-3-97 al 25-3-97

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del
Messo, certifica che la presente deliberazione venne
pubblicata all'albo di questo Comune dal 12.1.97 al 26.1.97
per n.15 giorni a norma dell'art.11 l.r. 3.12.1991
n.44 e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale li 14-2-97

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ripubblicato dall'11-3-97 al 25-3-97

Spedita al CO.RE.CO sezione Centrale li 14-1-1997
con prot. 388

IL SEGRETARIO COMUNALE

CO RE CO Sez. Centrale

Si attesta che il CORECO nella seduta del 30/1/1997
non ha rinvenuto vizi di legittimità con

decisione n. 1354/823 -

Il Dirigente Superiore
F.to illeggibile

COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
(Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, n. 285)

INDICE SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1. - Finalità delle norme
- Art. 2. - Competenza del servizio

CAPO 2

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E

ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 3 - Denuncia dei decessi
- Art. 4 - Denuncia dei decessi accidentali o delittuosi
- Art. 5 - Denuncia della causa di morte
- Art. 6 - Casi di morte per malattie infettive diffuse
- Art. 7 - Comunicazione decessi dovuti a reati
- Art. 8 - Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali
- Art. - Medico necroscopico

CAPO III

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

- Art. 10 - Autorizzazione alla sepoltura
 - Art. 11 - Nulla osta autorità giudiziaria
 - Art. 12 - Inumazione di parti di corpo umano
 - Art. 13 - Nati morti e prodotti abortivi
-

CAPO IV

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 14 - Riscontro diagnostico

CAPO IV

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 15 - Periodo di osservazione
- Art. 16 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente
- Art. 17 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione
- Art. 18 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione
- Art. 19 - Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività
- Art. 20 - Deposito di osservazioni
- Art. 21 - Trasporto salma al deposito di osservazione
- Art. 22 - Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione
- Art. 23 - Depositi ed obitori speciali

CAPO VI

INTERVENTI VARI SUI CADAVERI

- Art. 24 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio - prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico - Autopsie e trattamenti di conservazione.

CAPO VII

SEPOLTURA DEI CADAVERI

- Art. 25 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 26 - Obbligo del feretro individuale
- Art. 27 - Caratteristiche feretri per inumazione
- Art. 28 - Casse per le tumulazioni
- Art. 29 - Divieto di uso di materiale non biodegradabile
- Art. 30 - Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazione
- Art. 31 - Caratteristiche feretri per tumulazione e per trasporti fuori comune
- Art. 32 - Feretri speciali per trasporto salma in altro comune
- Art. 33 - ~~Chiusura del feretro-verbale di incassatura di salma~~
- Art. 34 - Fornitura gratuita dei feretri

CAPO VIII

TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 35 - Orari e percorsi dei trasporti funebri
- Art. 36 - Servizio di trasporti funebri
- Art. 37 - Trasporti gratuiti ed a pagamento - Tariffa
- Art. 38 - Diritto fisso comunale per trasporto su strada di cadavere da o per altro comune
- Art. 39 - Onoranze funebri a persona deceduta per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività
- Art. 40 - Trasporto salma ad altro comune o all'estero
- Art. 41 - Autorizzazione al trasporto fuori dal cimitero o in altro comune o all'estero: modalità.
- Art. 42 - Feretri provenienti da altro comune o dall'estero
- Art. 43 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive
- Art. 44 - Trasporto di cadaveri per cremazione e relative ceneri
- Art. 45 - Obbligo dell'autorizzazione al trasporto
- Art. 46 - Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed all'indagine scientifica
- Art. 47 - Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed all'indagine scientifica
- Art. 48 - Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili
- Art. 49 - Trasporto di cadaveri da e per l'estero

CAPO IX

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

- Art. 50 - Documenti di accompagnamento feretri al cimitero
- Art. 51 - Ricevimento cadaveri
- Art. 52 - Registri annuali di inumazione e tumulazione
- Art. 53 - Consegna registri al comune
- Art. 54 - Divieto di riapertura del feretro

CAPO X

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

- Art. 55 - Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private
- Art. 56 - Disposizione campi comuni
- Art. 57 - Sepolture private - Natura e concessione
- Art. 58 - Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere
- Art. 59 - Reparto speciale per prodotti abortivi
- Art. 60 - Disposizione generale dei reparti nel cimitero
- Art. 61 - Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento

CAPO XI

CAMERA MORTUARIA SALA PER AUTOPSIE OSSARIO COMUNE

- Art. 62 - Camera mortuaria
- Art. 63 - Caratteristiche camera mortuaria
- Art. 64 - Sala per autopsie
- Art. 65 - Ossario comune

CAPO XII

INUMAZIONI

- Art. 66 - Scavo e utilizzazione delle fosse
- Art. 67 - Numerazione ed individuazione delle fosse
- Art. 68 - Profondità dello scavo e suo riempimento
- Art. 69 - Fosse per inumazione per persone di oltre i dieci anni
- Art. 70 - Fosse per inumazione per fanciulli minori di dieci anni
- Art. 71 - Deposizione del feretro nella fossa

CAPO XIII

TUMULAZIONI

- Art. 72 - Spese di manutenzione
- Art. 73 - Sistema di tumulazione
- Art. 74 - Inumazione provvisoria
- Art. 75 - Divieto di riapertura delle sepolture
- Art. 76 - Cremazione cadaveri - Urne cinerarie e cellette

CAPO XIV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 77 - Esumazioni: caratteri
- Art. 78 - Esumazione ordinaria
- Art. 79 - Esumazione straordinaria
- Art. 80 - Periodi di tempo per le esumazioni straordinarie
- Art. 81 - Ossa provenienti dalle esumazioni
- Art. 82 - Estumulazioni ordinarie
- Art. 83 - Divieto di riduzione di salme estumulate
- Art. 84 - Estumulazione straordinaria
- Art. 85 - Norme particolari per le estumulazioni
- Art. 86 - Norme igieniche
- Art. 87 - Corrispettivi

CAPO XV

CONCESSIONI CIMITERIALI

- Art. 88 - Atto di concessione
- Art. 89 - Diritto di sepoltura per tombe individuali
- Art. 90 - Diritto di sepoltura per tombe di famiglia
- Art. 91 - Esclusioni
- Art. 92 - Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo
- Art. 93 - Concessioni speciali gratuite
- Art. 94 - Costruzioni su aree in concessione
- Art. 95 - Rinuncia al diritto d'uso
- Art. 96 - Decadenza della concessione
- Art. 97 - Revoca delle concessioni anteriore al D. P. R. 803/1975
- Art. 98 - Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero
- Art. 99 - Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni
- Art. 100 - Manutenzione sepolture private
- Art. 101 - Effetti della revoca delle concessioni
- Art. 102 - Fascicoli delle concessioni cimiteriali

CAPO XVI

SOPPRESSIONI DEL CIMITERO

- Art. 103 - Soppressione: norme applicabili

CAPO XVII

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

- Art. 104 - Sepolcri privati: norme applicabili
- Art. 105 - Onoranze funebri particolari

CAPO XVIII

POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 106 - Custodia
- Art. 107 - Esecuzioni lavori da parte dei concessionari
- Art. 108 - Divieto di trattamento del materiale da costruzione
- Art. 109 - Trasporto materiale
- Art. 110 - Materiali provenienti da scavi e demolizioni
- Art. 111 - Orario
- Art. 112 - Ingresso
- Art. 113 - Circolazione e sosta
- Art. 114 - Accesso al cimitero per lavori
- Art. 115 - Divieto di ingresso
- Art. 116 - Divieto di introduzione animale e oggetti particolari
- Art. 117 - Manutenzione delle tombe, e ornamento floreale
- Art. 118 - Pulizia interna
- Art. 119 - Divieti speciali
- Art. 120 - Obbligo di comportamento
- Art. 121 - Facoltà di decisione in ordine alla sepoltura ed ai funerali
- Art. 122 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO XXI

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

- Art. 123 - Personale addetto al cimitero
- Art. 124 - Custode
- Art. 125 - Relazione annuale del custode
- Art. 126 - Responsabilità
- Art. 127 - Trasmissione registri inumazione e tumulazione
- Art. 128 - Compiti particolari del custode
- Art. 129 - Vaccinazione del personale

CAPO XX

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 130 - Trasgressioni accertamento sanzioni
- Art. 131 - Ordinanze del Sindaco
- Art. 132 - Richiamo norme vigenti
- Art. 133 - Abrogazione precedenti disposizioni
- Art. 134 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

FINALITA' DELLE NORME

1 - Il presente regolamento assunto in riferimento all'art. 32 della legge 08.06.1990 n. 142 ed all'art. 344 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265, fatte salve le attribuzioni degli organi statali e regionali, disciplina il servizio necroscopico, di custodia e polizia del cimitero comunale, in armonia con il D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e di ogni altra disposizione di Legge o regolamento vigente in materia.

ART. 2

COMPETENZA DEL SERVIZIO

1 - La direzione del servizio di polizia mortuaria e del cimitero, di competenza del Comune è attribuita al funzionario responsabile in relazione alle funzioni disciplinate dal regolamento del personale sotto la sovrintendenza del Sindaco e in Sua sostituzione dell'assessore competente.

2 - L'unità Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 3

DENUNCIA DEI DECESSI

1 - Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato civile entro ventiquattro ore dal decesso:

- a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o in mancanza da una persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto;
- c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.

2 - L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

3 - La denuncia di morte all'Ufficiale dello Stato Civile, da redigersi su modulo dell'ufficio, deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R.D. 09. 07.1993 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

4 - Il Sindaco o per esso l'Ufficiale di Stato Civile delegato, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopo.

ART. 4

DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

1 - Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o chi per esso o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte le notizie a sua conoscenza che potessero giovare a stabilire la causa di morte e l'identità del defunto.

2 - Nel caso venga rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per la mancanza di riscontri certi, il corpo sarà trasportato con le dovute cautele alla sua abitazione od alla camera di osservazione del cimitero.

3 - Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria del cimitero, semprechè non vi sia sospetto di reato; nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e le disposizioni da essa impartite. La salma sarà lasciata in luogo coprendola con un telo.

ART. 5

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1 - Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2 - Nel caso di decesso di persona non assistita da medico la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3 - Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

4 - Nel caso di morte di persone di cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 38 e 39 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

5 - La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie epidemiologiche e statistiche.

6 - Copia della scheda di morte è inviata, entro trenta giorni, alla Unità Sanitaria Locale.

7 - Il registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte sarà tenuto aggiornato dall'Ufficio Comunale competente fino a quando esso non sarà istituito dall'Unità Sanitaria Locale.

ART. 6

CASI DI MORTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE

1 - Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione all'Unità Sanitaria Locale per i provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

ART. 7

COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATI

1 - Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 8

RINVENIMENTI PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI

1 - Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale.

2 - L'Unità Sanitaria Locale provvede quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ART. 9

MEDICO NECROSCOPO

1 - Le funzioni di medico necroscopo sono attribuite ed esercitate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

CAPO III

AUTORIZZAZIONI DI SEPPELLIMENTO

ART. 10

AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1 - L'Ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita effettuata, su apposito modulo fornito gratuitamente dal comune.

2 - La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 285/90.

ART. 11

NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1 - L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a cause delittuose, e nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od ossa umane.

ART. 12

INUMAZIONE PARTI DI CORPO UMANO

1 - Qualora dovesse sorgere un ospedale o una struttura sanitaria nel Comune di S. Venerina l'inumazione di parti del corpo umano in seguito ad operazioni chirurgiche sarà disposta dal Sindaco, su richiesta dettagliata e circostanziata, con redazione di verbale da depositare negli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento nel cimitero.

ART. 13

NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1 - Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

2 - Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla Unità Sanitaria Locale.

3 - A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4 - Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV

RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 14

RISCONTRO DIAGNOSTICO

1 - Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con le modalità previsti dalla legge n. 83 e dall' art. 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2 - Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e adottando le misure concernenti la sorveglianza del personale operante a mente degli articoli 9, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

3 - I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art. 5. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Unità Sanitaria Locale.

4 - Se la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva diffusiva si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art. 6. La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U.L.L.S.S. n. 1265/1934 e successive modifiche.

5 - Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore dovrà sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO V

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 15

PERIODO DI OSSERVAZIONE

1 - Nessun cadavere può essere chiuso in cassa nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 16

PERIODO DI OSSERVAZIONE
NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE

1 - Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 17

PERIODO DI OSSERVAZIONE
NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA-DIFFUSIVA
O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE

1 - Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
2 - Il coordinatore dell'Unità Sanitaria Locale comunicherà le misure cautelative adottate.

ART. 18

DISPOSIZIONE DELLA SALMA
DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1 - Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2 - Sono consentite le opportune operazioni di pulizia da usarsi sul cadavere, rimanendo vietato il vestimento prima della visita medica di controllo e la ritrazione della maschera.
3 - Il cadavere occultato con coperta dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica.
4 - Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del coordinatore dell'Unità Sanitaria Locale, la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

ART. 19

PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE

PORTATORE DI RADIOATTIVITA"

1 - Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

ART. 20

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1 - In apposito locale nell'ambito del cimitero distinto dalla camera mortuaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 62 per il prescritto periodo di osservazione, devono riceversi le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2 - La camera di osservazione o sussidiariamente, la camera mortuaria, dovrà essere attrezzata con apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita, e dovrà essere assicurata la continua sorveglianza.

ART. 21

TRASPORTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1 - Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 22

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1 - Durante il periodo di osservazione presso locale di cui al precedente art. 20 i cadaveri non possono essere rimossi.

2 - E' permesso ai parenti, ed a chi ne assume le veci di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

3 - Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dall'autorità sanitaria locale, ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche mediante l'ausilio delle attrezzature di cui al 2° comma del precedente art. 20.

ART. 23

DEPOSITI ED OBITORI SPECIALI

- 1 - Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
- 2 - Gli obitori e i depositi di osservazione saranno dotati di celle frigorifere a richiesta dell'Unità Sanitaria Locale. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive le celle frigorifere saranno comunque isolate.

CAPO VI

INTERVENTI VARI SUI CADAVERI

ART. 24

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO
PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE PER TRAPIANTO TERAPEUTICO
AUTOPSIE E TRATTAMENTI DI CONSERVAZIONE

- 1 - Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, nonché le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli da 40 a 48 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con le modalità di cui ai successivi articoli 46 e 47.

CAPO VII

SEPOLTURA DEI CADAVERI

ART. 25

DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

- 1 - Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nel feretro.
- 2 - Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno avvolto in un lenzuolo.
- 3 - Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà l'Unità Sanitaria Locale.

ART. 26

OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

- 1 - Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
- 2 - Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 27

CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONI

- 1 - I feretri da deporre nelle fosse comuni ad inumazione devono essere di legno dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm 2.
- 2 - Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura presa.
- 3 - Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
- 4 - Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
- 5 - Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 6 - Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 7 - Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 28

CASSE PER LE TUMULAZIONI

- 1 - Per le tumulazioni, anche se provvisorie in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa, una di legno, l'altra di metallo a mente del successivo art. 31.

ART. 29

DIVIETO DI USO DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE

- 1 - Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 2 - L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il consiglio superiore di sanità.
- 3 - E' altresì vietato per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

ART. 30

ESTENSIONI E LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI

1 - Le prescrizioni di cui ai due articoli si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione in Comune distante non più di 100 km., salvi i casi di cui al successivo art. 43 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

2 - Le prescrizioni stesse non sono applicabili per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

ART. 31

CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONI E PER TRASPORTI FUORI COMUNE

1 - Le salme destinate alla tumulazione, od all'estero o dall'estero, o ad altro o da altro Comune, salvo quanto altro previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2 - La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere salda Ta a fuoco e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

3 - Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4 - Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco, a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

5 - Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6 - Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7 - Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8 - Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

9 - Le pareti laterali della cassa, comprese fra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10 - Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

11 - La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

12 - Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

13 - E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa, tranne che sia consentito dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 32

FERETRI SPECIALI

PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE

1 - Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare per i trasporti di salma da Comune a Comune la sostituzione delle casse di cui al precedente art. 31 con casse di altro materiale prescrivendo le caratteristiche che essa deve possedere.

2 - L'autorizzazione con le stesse modalità, è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

ART. 33

CHIUSURA DEL FERETRO VERBALE DI INCASSATURA

DI SALMA DESTINATA AD ALTRO COMUNE

1 - All'atto dell'incassatura, il feretro dovrà chiudersi definitivamente ^{ed} esclusivamente con viti.

2 - A cura della ditta fornitrice della cassa, sarà collocata sul feretro una targa col nome del defunto e l'anno di morte impressi in modo inalterabile.

3 - Nella cassa dovrà essere posta, prima della chiusura una congrua quantità di segatura di legno o torba od altro materiale assorbente, sempre biodegradabile e non putrescibile.

4 - All'atto della chiusura della salma nel feretro, dovrà essere redatto, da parte del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, assistito dal vigile sanitario, un verbale di incassatura della salma, nel quale sia dato atto che, per l'operazione, sono state osservate le prescrizioni di legge vigenti, anche in merito ad eventuale trattamento conservativo o immunizzante, e che la cassa o le casse stesse, conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 27 e 31 portano il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice.

5 - Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante, alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere per essere consegnato al custode del cimitero.

ART. 34

FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

1 - E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone che risultino, da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, semprechè la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

CAPO VIII

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 35

ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

- 1 - E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa aventi le caratteristiche prescritte.
- 2 - Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario determinato con apposito provvedimento del Sindaco, di norma sia d'estate che d'inverno nelle ore di luce.
- 3 - I cortei funebri seguiranno, normalmente, la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero nel caso non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno far soste lungo la strada, se non per brevi momenti ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.
- 4 - Sono vietati, salvo casi eccezionali autorizzati dal Sindaco, cerimonie funebri nei giorni di domenica e festivi.
- 5 - Il comando dei vigili urbani vigilerà sull'esatta osservanza delle norme suindicate.

ART. 36

SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

- 1 - Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero può essere eseguito dal Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto l'uso di mezzi privati di trasporto.
- 2 - I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 3 - Il trasporto può essere eseguito a cura della famiglia.
- 4 - Semprechè il servizio dei trasporti, con mezzi privati, non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il servizio stesso potrà essere conferito a ditta privata adeguatamente attrezzata ed idonea che lo gestirà sulla base di una convenzione che ne fisserà le modalità di espletamento e le tariffe sulla base della classificazione dei servizi stabilita sulla giunta comunale.
- 5 - E' comunque consentito l'esercizio del servizio a cura di confraternite con mezzi e personale propri.
- 6 - Il trasporto deve, comunque, essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
- 7 - L'Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

RT. 37

TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO - TARIFFA

- 1 - I trasporti funebri sono gratuiti a mente del comma 43 di questo stesso articolo o a carico della famiglia del defunto.
- 2 - Il trasporto è a pagamento secondo le tariffe determinate dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quando vengano richiesti servizi o trattamenti speciali con appalto a favore di ditta aggiudicataria.
- 3 - Sono esenti da qualsiasi diritto comunale, i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.
- 4 - Sono a carico del Comune negli altri casi e sempre che la salma debba essere inumata nei campi comuni ed il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice.

ART. 38

DIRITTO FISSO COMUNALE

PER TRASPORTO SU STRADA DI CADAVERE DA O PER ALTRO COMUNE

- 1 - Per i trasporti funebri dal Comune ad altro Comune o all'estero, o viceversa, da effettuarsi con carri destinati al trasporto di cadaveri su strada, la giunta comunale può stabilire il pagamento da parte della impresa funebre che esegue il trasporto stesso, sia di partenza che di arrivo, un diritto fisso, in uno con le tariffe di cui al 2° comma del precedente art. 37, in applicazione della norma di cui all'art. 19, 3° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 39

ONORANZE FUNEBRI A PERSONE DECEDUTE

PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATRICI DI RADIOATTIVITA'

- 1 - Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 25, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza dalle prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 2 - Se la denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività l'Unità Sanitaria Locale impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 40

TRASPORTO SALME AD ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO

- 1 - Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, allo scopo di inumazione, tumulazione o cremazione, le salme devono essere racchiuse nella duplice cassa di cui al precedente art. 31.
- 2 - Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.
- 3 - Tale trattamento è eseguito dal coordinatore dell'Unità Sanitaria Locale o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.
- 4 - Negli altri mesi dell'anno la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
- 5 - Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 41

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DAL CIMITERO
O IN ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO - MODALITÀ

- 1 - Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero fuori dal comune, è autorizzato dal Sindaco osservate le prescrizioni di cui agli articoli 27, 31, 43, 44, e 49.
- 2 - Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
- 3 - Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
- 4 - Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con apposito carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si volgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

ART. 42

FERETRI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI O DALL'ESTERO

- 1 - Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello stato civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento.

ART. 43

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI
DI PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE

1 - Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo 41 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'art. 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 39 e 40.

2 - Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzi detta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso saranno determinate dal coordinatore dell'Unità Sanitaria Locale.

3 - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'articolo 49, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

ART. 44

TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E RELATIVE CENERI

1 - Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso.

2 - All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 41.

ART. 45

OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1 - L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

2 - L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

3 - Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo o automezzo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

ART. 46

TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO
ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

1 - Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

ART. 47

COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO
PER LA RESTITUZIONE DEI CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO
ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

1 - Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, dopo averne avvertito il Sindaco.

ART. 48

TRASPORTO OSSA UMANE
E RESTI MORTALI ASSIMILABILI

1 - Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 49 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

2 - Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0, 660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

3 - Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART. 49

TRASPORTO CADAVERI DA E PER L'ESTERO

1 - Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, e 30 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IX

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

ART. 50

DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO FERETRI AL CIMITERO

- 1 - Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:
 - a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile per decesso nello stesso comune;
 - b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco per decesso in altro Comune o all'estero.
- 2 - Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente art. 8.
- 3 - Per la sepoltura dei nati morti e i prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art. 13.
- 4 - Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sé.

ART. 51

RICEVIMENTO CADAVERI

- 1 - Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non viene richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 13 del presente regolamento;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 52

REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- 1 - Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'art. 50; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare,
- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome cognome età luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto d'autorizzazione di cui all'art. 10, l'anno, il luogo e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono state deposti;
 - c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc.

ART. 53

CONSEGNA REGISTRO AL COMUNE

- 1 - I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 2 - Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno al Comune per essere conservato negli archivi restando l'altro presso il custode.

ART. 54

DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO

- 1 - Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria, fatta eccezione per le stringhe metalliche che possono essere eliminate per il pregiudizio nel caso di tumulazione.

CAPO X

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 55

DIVISIONE DEI CIMITERI IN CAMPI COMUNI E PER SEPOLTURE PRIVATE

- 1 - I cimiteri sono divise in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.
- 2 - Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata.
- 3 - Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata o per maggiore distinzione.

ART. 56

DISPOSIZIONI CAMPI COMUNI

- 1 - Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.
- 2 - Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

ART. 57

SEPOLTURE PRIVATE AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE

- 1 - Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al seguente Capo xv.
- 2 - Esse possono consistere:
 - a) nella concessione d'uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni singole;
 - b) nella concessione d'uso temporaneo, di campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno, di adeguato ossario;
 - c) nella concessione d'uso temporaneo, di loculi e colombari costruiti direttamente dal Comune;
 - d) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale;
 - e) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia o per collettività;
 - f) nella concessione d'uso temporaneo, di ossarietti o ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o dalle urne cinerarie.
- 3 - Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito dalle tariffe vigenti.
- 4 - Per temporaneo si intende un periodo massimo di anni 99.

ART. 58

REPARTI PER PERSONE PROFESSANTI CULTI CATTOLICI
E PER COMUNITÀ STRANIERE

Nell'interno dei cimiteri possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.

- 2 - In difetto di tale manifestazione possono provvedere anche i parenti jure "sanguinis".
- 3 - Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa una area adeguata del cimitero.
- 4 - Il Sindaco su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale e del custode dei cimiteri può concedere più aree o più loculi a soggetti appartenenti a comunità o enti aventi sede legale nel Comune di S. Venerina, case di riposo per anziani, case famiglia, centri di riabilitazione o recupero, senza l'obbligo di designare i nominativi all'atto della concessione, ma unicamente l'appartenenza.

ART. 59

REPARTO SPECIALE PER PRODOTTI ABORTIVI

- 1 - Può essere previsto, altresì, all'interno dei cimiteri, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi e di feti che non siano stati dichiarati nati morti dall'Ufficiale di Stato Civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dall'Unità Sanitaria Locale, secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento.

ART. 60

DISPOSIZIONE DEI REPARTI NEI CIMITERI

- 1 - La ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., saranno previste nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli articoli da 55 a 61 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

- 2 - L'ufficio tecnico comunale vigilerà sul cimitero stesso.

ART. 61

PLANIMETRIA DEI CIMITERI - CUSTODIA E AGGIORNAMENTO

- 1 - Il responsabile dell'ufficio cimiteriale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, con bollo e firma in originale.
- 2 - Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
- 3 - Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
- 4 - L'Ufficio tecnico comunale proporrà al Sindaco una versione aggiornata di tale planimetria entro e non oltre tre mesi l'approvazione del presente regolamento.

CAPO XI

CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE
OSSARIO COMUNE

ART. 62

CAMERA MORTUARIA

- 1 - Il servizio cimiteriale deve disporre di una camera mortuaria per le funzioni obitoriali indicate dall'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e per l'eventuale sosta dei reperti prima del seppellimento.
- 2 - La camera mortuaria è costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, ed è provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri prima del seppellimento.
- 3 - Qualora i cimiteri non abbiano ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 20, funzionerà come tale la camera mortuaria purchè sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art. 22.

ART. 63

CARATTERISTICHE CAMERA MORTUARIA

- 1 - La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero, e dotata di acqua corrente e di energia elettrica.
- 2 - Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere anche assicurato il facile ed innocuo smaltimento.
- 3 - E' fatto obbligo di effettuare ivi la saldatura delle casse, a meno che l'Unità Sanitaria Locale non stabilisca diversamente dandone comunicazione al Sindaco, all'Ufficiale dello Stato Civile e al custode dei cimiteri.

ART. 64

SALA PER AUTOPSIE

- 1 - Qualora i cimiteri siano dotati di sala per le autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.
- 2 - Nel posto più illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico in gres, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale ben levigata o metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.
- 3 - L'Ufficio Tecnico Comunale entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento indicherà a mente delle norme vigenti la soluzione adeguata per lo smaltimento dei materiali ed i liquidi risultanti da autopsie o operazioni dalle quali possono derivare alcunchè di nocivo.

ART. 65

OSSARIO COMUNE

- 1 - Ogni cimitero deve avere l'ossario di cui all'art. 67 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XII

INUMAZIONI

ART. 66

SCAVATURA E UTILIZZAZIONE DELLE FOSSE

- 1 - Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 26, 27 e 29.
- 2 - L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
- 3 - L'Ufficio Tecnico predisporrà entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento e in ogni caso all'inizio di ogni anno solare un'area destinata all'inumazione tale da accogliere un numero di persone pari al 0,50% della popolazione residente nel territorio al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 67

NUMERAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE FOSSE SEGNI FUNERARI

- 1 - Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2 - Sul cippo sarà applicata a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
- 3 - A domanda scritta dei parenti o di altri il Sindaco può autorizzare il collocamento sulla fossa, a cura e spese degli interessati, di lapidi o croci o altri segni funerari, previo pagamento dei diritti stabiliti dalla giunta comunale.
- 4 - La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere approvate dal Sindaco, in sede di autorizzazione.
- 5 - Trascorso il decennio del seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati passano in proprietà del Comune.

ART. 68

PROFONDITÀ DI SCAVATURA DELLA FOSSA E SUO RIEMPIMENTO

- 1 - Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 69

FOSSE PER INUMAZIONE PERSONE EVENTI OLTRE DIECI ANNI DI ETÀ

- 1) - Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2 la lunghezza di m.2,20) e la larghezza di m.0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.
- 2 - I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinate a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 70

FOSSE PER INUMAZIONE FANCIULLI MINORI DI 10 ANNI DI ETÀ

- 1 - Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (art. 2) una lunghezza di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare di almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

ART. 71

DEPOSIZIONE DEL FERETRO NELLA FOSSA

- 1 - La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia od a mezzo di meccanismo sicuro.
- 2 - Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita con le modalità di cui al precedente art. 68.
- 3 - Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XIII

TUMULAZIONI

ART. 72

SPESE DI MANUTENZIONE

- 1 - Le spese di manutenzione e di tumulazione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono a carico dei privati concessionari, comprese le concessioni speciali gratuite.

ART. 73

SISTEMA DI TUMULAZIONE

- 1 - Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
- 2 - Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato.
- 3 - Per la costruzione del loculo e del manufatto si osserveranno le prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 74

TUMULAZIONI PROVVISORIE

1 - Le disposizioni degli articoli 31 e 73 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

ART. 75

DIVIETO DI RIAPERTURA SEPOLTURE

1 - Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco.

ART. 76

CREMAZIONE CADAVERI - URNE CINERARIE E CELLETTE

1 - Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri, si osservano le norme contenute negli articoli da 78 a 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2 - Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

3 - Le urne saranno collocate in apposite cellette costruite dal Comune, come previsto dalla lettera "c" dell'art. 57, o nei sepolcreti di famiglia o per collettività di cui alla lettera "e" dello stesso articolo.

4 - Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate nelle cellette od ossarietti appositamente costruiti.

CAPO XIV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 77

ESUMAZIONI - CARATTERE

1 - Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

ART. 78

ESUMAZIONI ORDINARIE

- 1 - Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Sindaco, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file.
- 2 - Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni.
- 3 - Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossario o sacrari all'uopo costruiti.

ART. 79

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

- 1 - Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
- 2 - Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
- 3 - Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza di un rappresentante dell'Unità Sanitaria Locale e del custode, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita, in duplice copia, di cui una viene conservata dal custode e l'altra trasmessa al Sindaco, Ufficio Stato Civile.

ART. 80

PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE

- 1 - Salvo icasi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e settembre o quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore dell'Unità Sanitaria Locale dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 81

OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI

- 1 - Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliermene per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto dei cimiteri ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 48.
- 2 - Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltite con le modalità indicate nel 2° comma del successivo art. 86.
- 3 - I materiali edili residui (lapidi, cippi, ecc.) qualora non vengano ritirati dagli interessati sono asportati dal custode e rimangono di proprietà del Comune.

ART. 82

ESTUMULAZIONI ORDINARIE

- 1 - Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.
- 2 - I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
- 3 - Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
- 4 - Anche in questo caso il Ministro per la sanità, sentito il consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 5 - Se le salme estumulate si trovano in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in ossario su parere del funzionario dell'Unità Sanitaria Locale presente.

ART. 83

DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE

- 1 - E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione, qualora il processo di mineralizzazione o decomposizione sia incompleto.
- 2 - Il responsabile della custodia dei cimiteri è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 84

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1 - Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperta la sepoltura, il funzionario dell'Unità Sanitaria Locale constata la perfetta tenuta del feretro, dichiara che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2 - Qualora il Sanitario suddetto constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

ART. 85

NORME PARTICOLARI PER LE ESTUMULAZIONI

1 - Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 79, ed in particolare quelle relative alla redazione del verbale dell'operazione eseguita.

ART. 86

NORME IGIENICHE

1 - Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazioni dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal funzionario dell'Unità Sanitaria Locale per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali del personale.

2 - Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 87

CORRISPETTIVI

1 - Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, tranne quelle relative a sepolture di famiglia, sono a carico dell'ente.

2 - Quelle straordinarie daranno luogo al pagamento del corrisposto stabilito nella tariffa approvata dalla giunta comunale e sono a carico della famiglia.

3 - Per quelle disposte dall'Autorità giudiziaria si applica la legge 23 dicembre 1865, n. 270 e successive modificazioni.

CAPO XV

CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 88

ATTO DI CONCESSIONE

- 1 - La concessione d'uso temporaneo, per un massimo di anni 99, di aree, loculi, colombari, ossarietti e cellette deve al Sindaco, nelle forme di legge a spese del concessionario, previo pagamento dei diritti e delle tariffe vigenti ai sensi del precedente art. 57 comma 3, e con specifico provvedimento della giunta municipale con cui contestualmente viene approvato lo schema di contratto.
- 2 - La giunta municipale può stabilire per motivati casi specifici un termine inferiore di 99 anni suindicati, mai inferiore a venti anni.

ART. 89

DIRITTO DI SEPOLTURA PER TOMBE INDIVIDUALI

- 1 - Per le tombe individuali, i loculi e le nicchie, il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene data la concessione, o se specificato al coniuge, parente o affine entro il 2° grado.
- 2 - Il diritto non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
- 3 - Il diritto di concessione individuale ha la durata massima di anni 99, salvo rinnovo.

ART. 90

DIRITTO DI SEPOLTURA PER TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI

- 1 - Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) a più persone esclusivamente per esse. La concessione in tale caso è fatta a favore dei richiedenti con esclusione di qualsiasi altro;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie. Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il diritto di sepoltura per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. I parenti aventi diritto di sepoltura sono limitati:
 - agli ascendenti e discendenti in linea retta
 - ai fratelli e sorelle consanguinei
 - ai coniugi di questi.
 - c) ad enti, corporazioni e fondazioni per i loro appartenenti.
- 2 - Il diritto di sepoltura si esercita in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro.
- 3 - Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata massima di anni 99 salvo rinnovo.

ART. 91
ESCLUSIONI

1 - Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 92
DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI
RINNOVO

- 1 - Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'art. 57, sono temporanee, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto.
- 2 - Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo, da qualsiasi familiare.
- 3 - Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze generali dei cimiteri e dello stato della sepoltura.

ART. 93
CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE

1 - Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fatti salvi i casi di speciali benemerienze o umanitari, per i quali è comunque richiesta specifica delibera di G.M..

ART. 94
COSTRUZIONI SU AREE IN CONCESSIONE

- 1 - La concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia è disposta su deliberazione della Giunta Municipale.
- 2 - Le costruzioni dovranno ^{essere} eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese e nel rispetto degli orari di apertura. Nessun lavoro può essere effettuato nei giorni festivi e prefestivi.
- 3 - I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'Unità Sanitaria Locale e della commissione edilizia comunale. Nell'atto di approvazione è indicato il numero di salme ammesse nel sepolcro. Le sepolture non devono avere comunicazione con l'esterno.
- 4 - La presentazione del progetto e l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza della concessione, devono avere luogo entro 18 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.
- 5 - Con riferimento alle tombe a terra, all'atto dell'ottenimento della concessione, il concessionario dovrà presentare all'U.T.C. richiesta di autorizzazione ad eseguire i lavori per la costruzione delle tombe relativamente al sottosuolo attenendosi scrupolosamente al progetto tipo fornito dall'ufficio competente. Detti lavori dovranno essere ultimati entro il termine di gg. 30 dal rilascio dell'autorizzazione, pena il decadimento della stessa concessione.
Il progetto per la costruzione del monumento soprastante la tomba, dovrà rispettare i parametri dimensionali fornite dall'U.T.C. e presentato alla C.E. che esprimerà parere di merito.
I lavori dovranno essere ultimati entro un anno dalla concessione ad edificare.

ART. 95

RINUNCIA AL DIRITTO D'USO

- 1 - E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso, prima della utilizzazione - in tutto o in parte - della concessione medesima.
- 2 - Il Comune nulla rimborserà al concessionario, in caso di rinuncia, di quanto pagato anche per spese di contratto.

ART. 96

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

- 1 - La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente art. 95, quando:
 - a) per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro tre anni dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta;
 - b) per le sepolture di famiglia o per collettività la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto salvo proroga concessa dal Sindaco per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario;
 - c) quando la salma venga trasferita ad altra sepoltura;
 - d) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.
- 2 - Nel caso di cui al precedente comma, lett. d, sulla tomba è posto un avviso e, contemporaneamente, all'albo pretorio del Comune è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene dato alla procedura di decadenza per abbandono.
- 3 - Se gli interessati sono reperibili viene loro notificata una diffida.
- 4 - Decorso tre mesi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione dell'elenco all'albo del Comune viene dichiarata a decadenza.
- 5 - I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione da notificarsi agli interessati, se reperibili.

ART. 97

REVOCA DELLE CONCESSIONI ANTERIORI AL D.P.R. N. 803/1975

- 1 - Le concessioni a tempo indeterminato di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (10 febbraio 1976), potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza dei cimiteri rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
- 2 - Alla procedura di revoca si provvederà con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 di cui al precedente art. 96.

ART. 98

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI PER SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

1 - Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito all'art. 98. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 99

EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI

1 - In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

2 - Per i resti mortali si adotteranno i provvedimenti di cui al successivo art. 101.

ART. 100

MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE

1 - Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

2 - In caso di inadempienza il Comune disporrà, con ordinanza e diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione e di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

3 - Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla decadenza ai sensi del precedente art. 96.

ART. 101

EFFETTI DELLA REVOCA DELLE CONCESSIONI

1 - Reso esecutivo il provvedimento di revoca, il Sindaco, sentito il coordinatore dell'Unità Sanitaria Locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione e l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

2 - Tutti i materiali e le opere e quanto altro di ornamento e di attrezzatura funebre passa a disposizione in proprietà del Comune, unitamente a quanto previsto dal 1° comma del precedente art. 99.

3 - Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.

4 - Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato o in mancanza di eredi o di irresponsabilità gli oggetti saranno alienati a favore del Comune.

ART. 102

FASCICOLI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

1 - Per ogni concessione cimiteriale sarà istituita una posizione tenuta presso i cimiteri nella quale si registreranno i dati relativi alla concessione, alla costruzione di opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni debitamente comprovate.

CAPO XVI

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ART. 103

SOPPRESSIONE CIMITERI - NORME APPLICABILI

1 - Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 96 a 99 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XVII

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

ART. 104

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI - NORME APPLICABILI

1 - Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 104 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2 - In particolare le sepolture private fuori dai cimiteri, debitamente autorizzate, sono sottoposte, come i cimiteri, alla vigilanza dell'autorità comunale e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le analoghe sepolture all'interno del cimitero.

ART. 105

ONORANZE FUNEBRI PARTICOLARI

1- Quando debbasi rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerienze mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 105 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2 - Per i sepolcreti di guerra cimiteri, ossari, sacrari si osserveranno le norme di cui all'art. 7 della legge 9-gennaio 1951 n. 204.

CAPO XVIII

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 106

CUSTODIA DEI CIMITERI

1 - I cimiteri, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri, e salvo i giorni di cui all'articolo 111, dovranno tenersi costantemente chiusi. Il custode, a richiesta degli interessati, previa autorizzazione del Sindaco e sotto l'osservanza delle norme seguenti, potrà consentire lavori di costruzione e restauro anche fuori orario.

ART. 107

ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DEI CONCESSIONARI

- 1 - Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.
- 2 - I privati concessionari durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo, se non occupato da tombe, per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.
- 3 - L'Ufficio Tecnico Comunale vigilerà per l'esatta osservanza di questo e degli articoli seguenti.

ART. 108

DIVIETO DI TRATTAMENTO DEL MATERIALE DA COSTRUZIONE

1 - Nei cimiteri dovranno introdursi soltanto calce spenta, essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nei cimiteri in condizione di immediato utilizzo evitando le opere di lavorazione, all'interno dei cimiteri.

ART. 109

TRASPORTO MATERIALE

1 - Il trasporto ed eventuale deposito, del materiale da costruzione, e il passaggio del personale deve concordare preventivamente con il custode.

ART. 110

MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI E DEMOLIZIONI

- 1 - Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato immediatamente al pubblico scarico.
- 2 - E' soltanto in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassifondi.

ART. 111

ORARIO

- 1- I cimiteri rimarranno aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

ART. 112

INGRESSO AL CIMITERO

- 1 - L'ingresso ai cimiteri è permesso ai soli pedoni.
- 2 - E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi, e per mezzi comunali o privati esclusivamente per motivi di lavori, preventivamente autorizzati.

ART. 113

CIRCOLAZIONE E SOSTA

- 1 - E' vietato introdursi nei cimiteri e di soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.
- 2 - E' vietato pure di sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi, barrocci, ecc., lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.
- 3 - Non è consentito attraversare i campi e le fosse, se non lungo i vialetti ed i sentieri di ciglio delle fosse stesse.
- 4 - E' vietato altresì calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini ed alberi, nonchè sedere sui tumuli o sui monumenti.

ART. 114

ACCESSO AI CIMITERI PER LAVORI

1 - GLI autoveicoli, i motocarri, le bestie da tiro e da soma, carri condotti a mano, non potranno entrare nei cimiteri che per servizio interno del medesimo.

ART. 115

DIVIETI DI INGRESSO

1 - Il custode dovrà impedire che abbiano accesso nel cimitero ragazzi di età inferiore ai dieci anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

ART. 116

DIVIETO DI INTRODUZIONE DI ANIMALI ED OGGETTI PARTICOLARI

1 - E' vietato introdurre nei cimiteri cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

ART. 117

MANUTENZIONE DELLE TOMBE - ORNAMENTI FLOREALI

1 - Sulle sepolture private ad inumazione come sulle tombe nei campi comuni, possono deporsi fiori e corone.

2 - E' consentito altresì coltivare piccole aiuole, purchè le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno esorbitare dalla superficie della fossa. Gli arbusti non potranno superare l'altezza di m. 1,10. Se nel caso dovranno essere ridotti a tale altezza a semplice richiesta del custode, pena il provvedimento d'ufficio di sgombero, taglio o di sradicamento.

3 - Ferma restando la facoltà di apposizione di lapidi o croci od altri segni funerari di cui al precedente art. 67 e d'obbligo della loro manutenzione prevista dall'art. 100, il Comune farà rimuovere ogni ornamentazione, anche temporanea, se risulterà indecorosa ed in contrasto con l'austerità del luogo.

4 - L'asportazione di lapidi per iscrizioni o di parti di monumenti per manutenzioni deve essere preventivamente autorizzata dall'U.T.C.

ART. 118

PULIZIA INTERNA

- 1 - Le strade interne dei cimiteri i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.
- 2 - Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.
- 3 - L'area dei cimiteri sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza, e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e bruciate nel recinto stesso del cimitero.

ART. 119

DIVIETI SPECIALI

- 1 - Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero.
- 2 - E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.
- 3 - E' pure proibito di soffermarsi, di farvi immondizia di raccogliere fiori ed erbe, di toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonchè di portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

ART. 120

OBBLIGO DI COMPORTAMENTO

- 1 - Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere, ed occorrendo denunciarlo all'autorità giudiziaria, facendo immediata comunicazione al Sindaco.

ART. 121

FACOLTA' DI DECISIONE ALLE SEPOLTURE ED AI FUNERALI

- 1 - Ogni disposizione in ordine alla sepoltura della salma, ferme restando le norme di cui all'art. 51 del presente regolamento, nonchè ai funerali dovrà essere conforme alla volontà del defunto in quanto l'abbia espressa in vita.
- 2 - In mancanza disporranno i familiari secondo le seguenti priorità:
 - coniuge convivente;
 - figli;
 - genitori;
 - altri parenti in ordine di grado.
- 3 - Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale diritto.

ART. 122

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- 1 - Presso il custode chiunque possa avervi interesse potrà prendere visione:
- a) del registro delle sepolture;
 - b) del presente regolamento di polizia mortuaria;
 - c) del piano di rinnovazione dei campi comuni e delle estumulazioni delle salme in sepoltura privata in scadenza;
 - d) dell'elenco delle tombe abbandonate per le quali sia iniziato il procedimento di decadenza.

CAPO XIX

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE
PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ART. 123

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE
NUMERO DEI DIPENDENTI ADDETTI AI CIMITERI

- 1 - Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali, con almeno un custode.

ART. 124

CUSTODE

- 1 - Al custode è affidata la gestione dei cimiteri in esecuzione del presente regolamento per ciò che attiene alla sorveglianza, alla nettezza, e la tenuta dei registri. Nelle sue funzioni agisce alle dipendenze dell'ufficio demografico per quanto attiene il servizio necroscopico e quello del cimitero e dell'Autorità Sanitaria locale e del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. per quanto riguarda l'igiene e la sanità, dall'ufficio tecnico comunale per quanto attiene alla gestione.
- 2 - Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero;
- 3 - Il Sindaco con apposita ordinanza designerà il sostituto del custode per il normale avvicendamento anche nei giorni festivi.

ART. 125

RELAZIONE DEL CUSTODE

- 1 - Periodicamente e comunque in caso di necessità il custode rimetterà all'Ufficio Tecnico Comunale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati; essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari ai fini di quanto previsto dall'art. 100.

ART. 126
RESPONSABILITA'

1 - Ferma restando la cura posta affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose od altro, il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

ART. 127

TRASMISSIONE REGISTRO AUTORIZZAZIONI E TUMULAZIONI

1 - Nei primi otto giorni di ciascun anno il custode trasmetterà all'ufficio di stato civile una copia del registro di cui all'art. 52 riferentesi all'anno precedente.

ART. 128

COMPITI PARTICOLARI DEL CUSTODE

- 1 - Spetta inoltre al custode:
- a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
 - b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art. 52 del presente regolamento.
 - d) provvedere con l'aiuto dei necrofori alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
 - e) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
 - f) segnalare preventivamente le scadenze per le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - g) assistere e sorvegliare, insieme ai sanitari del servizio igiene pubblica dell'U.S.L. alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale, nonchè, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nei cimiteri provvedendo per le occorrenti esumazioni ed estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc.;
 - h) curare la deposizione nell'ossario del cimitero delle ossa dei cadaveri esumati o estumulati e bruciare, nell'interno dei cimiteri stessi, i resti dei feretri e degli indumenti, nell'inceneritore;
 - i) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
 - l) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutti i cimiteri e della zona pertinente, nonchè alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
 - m) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
 - n) segnalare al coordinatore dell'Unità Sanitaria Locale ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni dei cimiteri;
 - o) denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
 - p) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dal coordinatore dell'Unità Sanitaria Locale e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessaria in ordine ai servizi affidategli.

ART. 129

VACCINAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

1 - Il personale addetto, anche occasionalmente, ai lavori nel cimitero debbono essere preventivamente sottoposti a vaccinazione antitetanica ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 292 e del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1031, nonché a tutti i controlli e vaccinazioni imposte di volta in volta dall'Unità Sanitaria Locale.

CAPO XX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 130

TRASGRESSIONI - ACCERTAMENTO - SANZIONI

- 1 - Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono accertate e punite ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale.
- 2 - Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto ai cimiteri, sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.
- 3 - A tal fine presteranno, al momento della nomina, il prescritto giuramento.

ART. 131

ORDINANZE DEL SINDACO

1 - E' fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere d'ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 38, secondo comma della legge 8 giugno 1990, n. 142 come recepita dalla L.R. 48/91 in materia di sanità ed igiene.

ART. 132

RICHIAMO NORME VIGENTI

1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie approvate con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

ART. 133

ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1 - E' abrogata qualunque disposizione precedente al presente regolamento, ivi compresi tutti i regolamenti approvati in passato dall'Amministrazione di S. Venerina.

ART. 134

ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente regolamento, appena diventa esecutiva la deliberazione di approvazione, da parte del competente organo di controllo, entrerà in vigore, dopo la seconda pubblicazione all'albo pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi attestata dal segretario comunale.